

**OSSERVAZIONI AL DCO 516/2018/R/GAS  
OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4825/2016,  
DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 89/10 -  
ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLE  
PARTITE ECONOMICHE TRA VENDITORI E CLIENTI FINALI**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

La scrivente associazione esprime le proprie osservazioni alla consultazione in oggetto, relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti finali, con riferimento al nuovo valore del coefficiente K della componente QE negli anni termici 2010-11 e 2011-12, definito in ottemperanza alla sentenza CdS 4825/16.

In primo luogo, UTILITALIA esprime particolare apprezzamento nei confronti di tale intervento regolatorio, atteso da diverso tempo e ritenuto fondamentale per completare celermente l'attuazione delle sentenze amministrative in materia. La necessità di conferire certezza al ricavo degli operatori derivante dall'attuazione del nuovo valore del fattore K ridefinito con delibera 737/2017/R/GAS comporta, infatti, la contestuale necessità di definizione delle relative modalità di recupero dei differenziali maturati.

In merito alle soluzioni proposte dall'Autorità, la scrivente ritiene preferibile la seconda, ovvero quella basata sul recupero degli importi senza ricorrere alla regolazione diretta dei pagamenti. Il meccanismo di recupero indiretto del gettito complessivo, attraverso una componente variabile addizionale alla tariffa di distribuzione e misura, nonché il conseguente trasferimento agli aventi diritto delle quote dei proventi recuperati, rappresenta infatti la soluzione ottimale in linea generale, sia sotto il profilo dell'efficacia, sia sotto quello della semplificazione operativa. A supporto di tali considerazioni, si riportano i seguenti essenziali motivi:

- La gestione centralizzata del recupero garantirebbe il pieno raggiungimento dell'obiettivo finale in termini economico-finanziari, assicurando un'adeguata prevedibilità del timing richiesto a tal fine.
- L'applicazione, attraverso la tariffa di distribuzione, di una nuova componente variabile per il recupero delle somme, non determinerebbe alcun particolare effetto distorsivo al cospetto dei clienti finali che, viceversa, si verificherebbe qualora il cliente finale venisse chiamato a saldare fatture *ad hoc*, per gli evidenti riflessi che esse genererebbero sulle dinamiche dei prezzi di mercato e sulla percezione delle stesse.

- La soluzione del recupero senza ricorso alla riscossione diretta non determinerebbe particolari rischi di contenzioso tra clienti finali e operatori, rischi che invece aumenterebbero come conseguenza di un prevedibile incremento del tasso di reclusività sul mercato, nel caso di fatturazione *ad hoc* da parte dei venditori (anche quelli che sarebbero inopinatamente indotti per effetto delle tematiche relative alla c.d. “prescrizione breve”).
- Altre criticità relative alla implementazione dell’opzione 1 sarebbero ravvisabili in ottica di avvio della fatturazione elettronica, conseguentemente alla necessità di allineare i codici fiscali di clienti, la più parte cessati, nonché dall’estrema difficoltà di implementazione del meccanismo perequativo previsto per i crediti non riscossi dai clienti cessati.

Quanto sopra considerato, si deve tuttavia osservare che non appare condivisibile – per la soluzione di cui trattasi – l’ipotesi di ridurre le somme da erogare, di un importo che tenga conto del rischio credito evitato (connesso alla riscossione diretta dei pagamenti), nonché dei costi evitati di fatturazione ed eventuale azione di recupero credito. Per quanto concerne in particolare questi ultimi, si deve rilevare che le società di vendita hanno già sostenuto costi di tale natura nel momento in cui – nel periodo di riferimento – hanno comunque fatturato i corrispettivi a suo tempo dovuti (ancorché ridotti in funzione del vecchio coefficiente K), ragion per cui una eventuale riduzione delle somme spettanti rappresenterebbe una evidente ed impropria doppia imposizione di un onere già sostenuto. La presunta necessità di dover rifatturare ulteriori somme, posta alla base del menzionato sconto dei costi evitati, nasce da sentenze amministrative che hanno decretato un’inappropriata quantificazione del fattore K di allora e, pertanto, non dipende dalla volontà degli operatori; inoltre la fatturazione in oggetto riguarderebbe oggi il solo conguaglio della componente QE, che copre esclusivamente i costi di approvvigionamento della materia prima e non anche i costi di fatturazione e gestione del credito, normalmente recuperabili nell’ambito di apposite componenti tariffarie.

Si rappresenta inoltre l’auspicio che le concrete modalità nelle quali sarà declinato l’intervento (e, dunque, anche nel caso dell’opzione seconda, che si ritiene, come sopra anticipato, preferibile) possano tenere conto della estrema peculiarità che lo caratterizza, e cioè del fatto che esso finirà per essere attuato a notevole distanza temporale dai periodi di riferimento (sette/nove anni). In particolare, per effetto di tanto, si rappresenta che non è possibile escludere a priori che, in taluni casi, potrebbe risultare, anche solo in parte, non agevole procedere al ricalcolo degli importi in logica puntuale *bottom up*, ad esempio, a causa di interventi di sostituzione dei sistemi informativi nel frattempo attuati, nonché di operazioni straordinarie nel frattempo intervenute, quali fusioni, incorporazioni, cessione clienti o altro. In tali casi e più in generale in ottica di semplificazione amministrativa si propone di valutare l’opportunità di lasciare agli operatori, in luogo dei dati puntuali dei consumi dei singoli clienti, la facoltà di assumere a riferimento i volumi rilevanti aggregati, già a suo tempo rendicontati nelle raccolte dati regolatorie dedicate (es. Report annuali, report “prezzi

medi di fornitura”, comunicazioni relative ai “conti annuali separati”) consentendo di procedere poi all’articolazione puntuale (per singolo periodo di applicazione dei valori delle componenti rideterminate) mediante *driver*, che possano essere espressione, ad esempio, dei profili di prelievo dei clienti impattati.

Infine, si deve evidenziare che la quantificazione degli interessi considerata nel nuovo valore del fattore K, non tiene conto del periodo di tempo, individuato dalla presente consultazione come pari ad almeno tre anni, necessario al recupero ed al versamento delle somme a favore degli operatori. Si ritiene, pertanto, che nell’ambito della quantificazione delle somme a cui avrebbero diritto gli operatori, debba essere valutato anche tale aspetto.

### **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

**Q1. Si condivide la proposta di regolazione diretta dei pagamenti? Se no, per quali motivi?**

Come argomentato in premessa, si ritiene preferibile il recupero degli importi senza ricorrere alla regolazione diretta. UTILITALIA ritiene infatti che tale soluzione sia nettamente la più efficace, sia in termini di garanzie del raggiungimento dell’obiettivo finale (il completo rimborso degli operatori aventi diritto), sia sotto il profilo della semplificazione operativa (processo centralizzato, meno oneroso dal punto di vista degli operatori e più chiaro e trasparente dal punto di vista degli operatori).

**Q2. Si condividono gli elementi minimi dell’informativa illustrati al paragrafo 3.5? Quali eventuali ulteriori elementi dovrebbe contenere?**

**Q3. In alternativa, potrebbe essere preferibile un testo predisposto dall’Autorità?**

In linea generale non si ritiene condivisibile la soluzione concernente la regolazione diretta dei pagamenti, in quanto assai onerosa e complessa sotto il profilo delle operatività. Nell’ambito di tale complessità non si ritiene che una comunicazione come quella proposta nel DCO possa assolvere ad una funzione deflattiva del potenziale contenzioso.

**Q4. Si condividono le modalità di rateizzazione di cui al paragrafo 3.9? Se no, per quali motivi?**

Si trae spunto dalle medesime premesse della precedente risposta, per evidenziare comunque l’inopportunità di attuare, con riferimento a questa fattispecie, modalità di rateizzazione differenziate rispetto a quelle vigenti. Come evidenziato al paragrafo 2.6 della consultazione in oggetto, il saldo totale a carico di un cliente domestico tipo (1.400 Smc/anno, uso riscaldamento) sarebbe pari a circa 23 € (imposte incluse), mentre per un cliente non domestico con consumo annuo pari a 50.000 Smc, l’ammontare totale da restituire sarebbe pari a 720 € (imposte escluse). Tenuto conto

dell'effettiva incidenza che tali importi avranno sulla spesa dei clienti finali, nonché del fatto che gli operatori attendono ormai da molto tempo il loro legittimo recupero, non si condivide l'ipotesi di prevedere modalità di rateizzazione straordinarie. Esse, peraltro, evidenziano una complessità operativa assai elevata, che non sarebbe controbilanciata da concreti benefici in termini di riduzione del contenzioso, poiché il rischio di percezione negativa da parte del cliente finale non verrebbe comunque scongiurato.

**Q5. Si condivide l'introduzione di un meccanismo di riconoscimento per i crediti non riscossi? Se no, per quali motivi?**

Il prospettato meccanismo di riconoscimento crediti, sebbene legittimo e necessario, comporterebbe quale rimedio una forma di socializzazione di crediti non più recuperabili, vanificando di fatto la presunta convenienza della regolazione diretta dei pagamenti. Si ritiene che le percentuali di clienti non più rientranti nel servizio di tutela e nel mercato libero del singolo venditore avente diritto, siano nettamente più alte di quelle evidenziate dall'Autorità e che il prospettato meccanismo di riconoscimento crediti possa, per tali ragioni, assumere proporzioni più che significative. Per tali ragioni si ribadisce come la soluzione del recupero indiretto sia sicuramente la più opportuna e conveniente.

**Q6. Si condivide la proposta di introduzione di una nuova componente? Se no per quali motivi?**

Come sinora ampiamente argomentato, UTILITALIA condivide pienamente l'istituzione di una nuova componente variabile del servizio di distribuzione e misura gas, al fine di recuperare il gettito derivante dal nuovo valore della materia prima gas. Si ritiene che tale componente debba essere sostanzialmente applicata a tutti i clienti finali che rientravano nel regime di tutela nel corso degli anni termici interessati dalla ridefinizione del fattore K, ovvero non solo ai clienti finali con consumi fino a 50.000 Smc/anno, ma anche a quelli con consumi fino a 200.000 Smc/anno ed alle utenze relative ad attività di servizio pubblico.

**Q7. Si condivide la proposta di modulare gli importi da riconoscere per tenere conto della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale? Se no per quali motivi? Di quanto si ritiene debbano essere ridotti gli importi? Si forniscano elementi a supporto della risposta.**

Come evidenziato nelle argomentazioni generali, UTILITALIA non ritiene che le società di vendita debbano ricevere una decurtazione degli importi loro spettanti per il semplice fatto di non dover sostenere, nella modalità di recupero indiretta, oneri derivanti dalla riscossione dei pagamenti, oneri di fatturazione ed oneri di recupero crediti. Si ribadisce, infatti, che tali oneri sono stati già sostenuti a suo tempo dagli operatori, nell'ambito dei processi di fatturazione relativi al periodo di riferimento. Gli importi derivanti dalla nuova quantificazione della componente materia prima avrebbero dovuto essere riscossi negli anni termici 2010-2012, senza alcuna necessità di duplicare le attività di fatturazione e riscossione. Si ricorda inoltre che nel presente documento di consultazione non si fa riferimento ad alcuna forma di riconoscimento

della rivalutazione del credito derivante dall'arco di tempo necessario alla realizzazione del recupero.

**Q8. Quale delle soluzioni tra quelle prospettate si ritiene preferibile e per quali motivi?**

Come ampiamente argomentato nelle varie considerazioni fin qui riportate, UTILITALIA conferma di ritenere preferibile la soluzione basata sul recupero indiretto degli importi, con successiva liquidazione delle somme da parte di CSEA agli aventi diritto, sulla base di procedure da definire necessariamente in dettaglio, anche a tutela della generalità dei clienti finali.

**Q9. Si condividono le tempistiche di implementazione illustrate? Se no, per quali motivi?**

Non si esprimono particolari osservazioni in merito. Si evidenzia solamente l'assoluta necessità di implementare nel più breve tempo possibile il meccanismo di recupero senza ricorso alla riscossione diretta, assicurando in tal modo una rapida attuazione di contenziosi amministrativi ormai da tempo passati in giudicato e risalenti a periodi molto lontani da quelli attuali.